

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
“VOLINO - CROCE - ARCOLEO”

Via Annibale De Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI Tel e fax 081440281
C.F.95170440630

naic8bx001@pec.istruzione.it

naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.edu.it

I.C. "VOLINO-CROCE-ARCOLEO"

Prot. 0000814 del 20/01/2025

VII (Uscita)

Al personale docente interessato

Al DSGA

ALBO ONLINE

Atti/sito web

Circolare 262

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

In merito alla circolare n. 247 Prot n. 356 del 13/01/2024, si invitano i docenti con contratto a tempo determinato, a fruire delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattiche secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutativ . Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruito e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
 - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruito è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - decesso;
 - malattia e infortunio;

- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. *Periodi di fruizione:*

- a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- vacanze natalizie;
 - vacanze pasquali;
 - ponti e festività;
 - periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. *Ferie durante l'attività didattica:*

- a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
- le ferie devono essere state maturate
 - la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. *Docenti con contratto fino al 30 giugno:*

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. *Docenti con contratto fino al 31 agosto:*

- a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. *Supplenti brevi e saltuari:*

- a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa